

(N. 2015)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, CHIARANTE, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, COSSUTTA, FLAMIGNI, GHERBEZ e TARAMELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1986

Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo i parlamentari comunisti e il Centro per la riforma dello Stato hanno esposto le linee di un progetto per la riforma del Parlamento. Questo problema è all'attenzione del Paese, è stato uno dei principali temi affrontati nel dibattito sulle riforme istituzionali ed ha formato oggetto dei lavori della Commissione Bozzi.

Tuttavia, come è noto, i lavori di tale Commissione si sono conclusi con una indicazione che prevede ancora una soluzione bicamerale, mentre continua a mancare una concorde volontà di riprendere il confronto sulla riforma del Parlamento. Anzi, è ormai sempre più accentuata la tendenza ad introdurre soltanto modifiche regolamentari.

Diviene, dunque, indilazionabile un'iniziativa che rimette al centro del dibattito politico il tema della riforma dell'istituto parlamentare, ferma restando la disponibilità al dialogo con le altre forze politiche per giungere a soluzioni che raccolgano il più ampio consenso. Questo disegno di leg-

ge vuole anzitutto recare un contributo in questa direzione.

Il progetto muove dall'esigenza di dare una risposta alla crisi che colpisce in modo vieppiù evidente il nostro sistema parlamentare e che riduce la sua capacità di esprimere un indirizzo politico generale e di garantire soluzioni tempestive alle istanze provenienti da una società complessa.

Due sono gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire: quello della riduzione del numero dei parlamentari e quello di configurare un Parlamento che si muova con più coerenza ed incisività e che acquisisca effettiva centralità e capacità decisionale.

È una scelta politica che intende rilanciare sul concreto e con coerenza una politica di riforma e che vuole superare la tendenza a porre l'accento soltanto sul versante esecutivo. Riteniamo, infatti, che non possa aversi un esecutivo efficiente e autorevole, senza il sostegno ed il controllo di un Parlamento effettivamente centrale ed unificante.

È evidente che una riforma del Parlamento, dovendo misurarsi con il ruolo di istituti che costituiscono il cardine del funzionamento stesso di uno Stato democratico, coinvolge una serie di problematiche che travalicano le questioni connesse alla struttura dell'organo parlamentare. Si pensi, in particolare, ai canali istituzionali idonei a favorire una più diretta ed incisiva partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, come l'iniziativa legislativa popolare e gli istituti referendari.

Tuttavia, l'urgenza di pervenire alla riforma dell'istituzione parlamentare ci induce a limitare le modificazioni costituzionali al nucleo essenziale della nostra scelta istituzionale in favore del sistema monocamerale, riservandoci di sottoporre al confronto con le altre forze politiche — e tenendo conto anche di alcuni risultati già conseguiti in seno alla Commissione Bozzi — questioni ancora aperte, quali, per esempio, quella della valorizzazione degli istituti di democrazia diretta (alla quale abbiamo dato un primo, recente contributo con la proposta di legge costituzionale sul *referendum* consultivo in materia energetica), quella della riforma del sistema elettorale o quella della ridefinizione del ruolo degli organi costituzionali nelle materie relative alla politica di difesa e degli accordi internazionali.

Identica riserva va inoltre posta su altre questioni, sulle quali è già avviato il lavoro parlamentare, come per la riforma dell'inquirente e delle immunità parlamentari, o sulle quali è in corso una sperimentazione di innovazioni procedurali che necessita di ulteriori tempi di verifica, come per la riforma del bilancio e delle decisioni di spesa.

Una attenta riflessione sulla quarantennale esperienza dell'attuale sistema parlamentare, basato sulla perfetta equiparazione dei due rami, quanto a composizione e funzioni, sta alla radice della proposta di riforma strutturale avanzata con questo disegno di legge costituzionale.

Da tempo, infatti, risultano presenti elementi di irrazionalità ed inefficienza: viene, infatti, accentuata la pressione degli in-

teressi microsettoriali per effetto della moltiplicazione delle sedi di negoziazione e di decisione; si allunga e si appesantisce il processo legislativo; per il gravame di procedimenti spesso ripetitivi è reso meno serrato e diretto il confronto tra Parlamento e Governo, senza peraltro garantire affatto una migliore formulazione delle leggi.

Anzi, proprio nei riguardi della legislazione, dobbiamo purtroppo constatare la frequenza con cui ricorrono caratteristiche interstiziali o incoerenti che, insieme all'abnorme produzione di « legghine » o di leggi fortemente settorializzate, mettono in discussione lo stesso principio della certezza del diritto, favoriscono forme deteriori di assistenzialismo, tendono a fare del Parlamento non luogo di decisione o di sintesi ma luogo di spartizione e di redistribuzione di potere e di reddito.

Del resto all'attuale bicameralismo « per-fetto » (paritario) si pervenne non sulla base di un disegno preciso, ma, nella sostanza, per effetto di una serie di no: no alle ipotesi monocameraliste; no al senato delle regioni; no al senato corporativo. Rappresentò comunque un'occasione che si apriva alle forze conservatrici, portando a sei anni la durata del Senato rispetto ai cinque della Camera, di una garanzia di rivincita nel caso della temuta vittoria delle forze di sinistra (venuto meno questo timore non si trovarono ostacoli consistenti per rivedere nel 1963 la Costituzione e giungere alla parificazione della durata del mandato delle due Camere). Le ragioni dei no all'unicameralismo furono essenzialmente tre:

1) timore della dittatura di assemblea, dell'assolutismo democratico non meno pericoloso di quello monarchico e quindi necessità di una camera di contrappeso;

2) necessità di disporre di una « camera di raffreddamento » per il procedimento legislativo evitando la formazione di maggioranze occasionali o comunque decisioni avventate e non ben meditate (i colpi di mano);

3) esigenza di far partecipare nella seconda Camera altri interessi e competenze (rappresentanze regionali, rappresentanze di interessi, competenze tecniche, eccetera).

Le prime due ragioni furono preponderanti e mantennero la loro forza anche dopo il venir meno della possibilità di cui al punto 3). La Costituente fu insensibile al monito degli unicameralisti: o le due Camere sono entrambe espressione della sovranità popolare e in tal caso si ha un inutile doppiopione; o una Camera ha la funzione di equilibrio e di freno rispetto all'altra Camera e in tal caso si viene a contraddire il principio fondamentale della sovranità popolare e si rendono meno governabili le relazioni Governo-Parlamento.

L'esperienza ha messo in luce che erano infondati sia i timori degli uni che quelli degli altri:

1) infondati i timori principali dei monocameralisti in quanto la forza assunta dal sistema dei partiti e la conseguente rigida disciplina di partito ha evitato (o ridotto a episodi marginali) i conflitti politici fra l'una e l'altra Camera (i quali preoccupavano molto anche i costituenti bicamerali, che tentarono infatti di preconstituire forme varie di risoluzione del conflitto fino a prevedere nel progetto sottoposto all'approvazione dell'Aula — articolo 70 — la facoltà per il Capo dello Stato di indire, in caso di conflitto tra le due Camere, un apposito *referendum* popolare);

2) infondati i timori dei bicameralisti: le opzioni politiche delle principali forze democratiche; la presenza attiva della Corte costituzionale; l'attivazione dell'istituto del *referendum*; il consolidato sistema delle garanzie per i diritti di libertà dei singoli e delle formazioni sociali; la buona tenuta delle garanzie di indipendenza del potere giudiziario; l'ingresso nella scena legislativa delle regioni e della CEE sono tutti fattori che rendono poco attuali i « colpi di mano » temuti dai bicameralisti.

Sembra un paradosso: ma l'attuale bicameralismo esprime molto di più i valori di cui furono portatori, alla Costituente, i sostenitori della Camera unica, anzichè quelli portati avanti dai bicameralisti, i quali volevano inizialmente una seconda Camera che si differenziasse dalla prima nella legittima-

zione, nella composizione, nella durata e in parte anche nelle funzioni.

L'attuale sistema ha appunto i difetti « monistici » di un certo monocameralismo, senza averne i pregi: lascia arbitri i partiti della legislazione, e non consente ad altre voci una rappresentanza diretta; per di più favorisce lentezze, ostruzionismi, ripetitività, moltiplicazioni delle sedi di negoziazione e gli altri inconvenienti prima indicati. Rispetto al dibattito alla Costituente i termini sono dunque cambiati; la citata esperienza costituzionale e la comune accettazione dei principi di fondo del patto costituzionale non consentono di porre oggi la questione del bicameralismo nei termini di una non più attuale contrapposizione fra i seguaci di Rousseau e i seguaci di Montesquieu, cioè fra i fautori di una più incisiva democrazia radicale e i fautori di una più equilibrata democrazia liberale.

Contrapposizione del resto superata anche nel resto del mondo, se è vero, come ci informa il « rapporto Humblet », che su 123 parlamenti 53 sono ufficialmente unicamerali e per il resto si è ormai pervenuti (con pochissime eccezioni fra cui l'Italia) a forme di bicameralismo « imperfetto », che vedono la netta prevalenza per competenze, poteri e prerogative di una delle due Camere: un bicameralismo, come è stato detto, che maschera un sostanziale unicameralismo (gli esempi classici sono quelli inglese e francese) affidando ad una sola Camera i fondamentali poteri di indirizzo politico. Ai dati di quell'ormai invecchiato rapporto (è del 1966) bisogna ora aggiungere altri Stati che in questi ultimi venti anni sono pervenuti a strutture unicamerali, fra cui Svezia, Grecia e Portogallo.

Ma, a ben vedere, il bicameralismo è ritenuto valido solo: a) negli Stati federali per contemperare i poteri della Federazione con i poteri dei singoli membri (USA, Germania federale, Svizzera, URSS, eccetera); b) negli Stati in cui si vuole temperare il dinamismo della prima Camera (Camera bassa) con l'azione di freno svolta dalla seconda Camera (Camera alta), composta da membri per diritto ereditario legati alla Corona, o nominati, in modo più o meno diretto, dal gover-

no in carica o comunque di estrazione conservatrice (per la prevalenza, ad esempio nel Senato francese, dei rappresentanti dei comuni rurali) o di legittimazione comunque non democratica. Anche in questi Paesi, però, i poteri di indirizzo politico tendono ad essere concentrati in una delle due Camere e precisamente in quella di piena e diretta elezione popolare e la stessa funzione legislativa tende ad avere il proprio baricentro (secondo lo schema dei rapporti Camera dei Comuni - Camera dei Lords successivi al « Parliament Act » del 1949) in una delle due Camere.

In conclusione, perciò, verso il modello unicamerale si registrano sempre maggiori consensi espliciti — è il caso delle recenti modifiche costituzionali prima ricordate — o impliciti, per l'evoluzione sostanziale presente in molteplici sistemi formalmente ancora bicamerali.

Emerge, dunque, questo modello come quello che può meglio garantire il soddisfacimento delle esigenze più sentite nelle società contemporanee: rapidità, efficienza decisionale e coerenza degli indirizzi e dei controlli.

Bisogna però tener conto di una delle ragioni addotte contro il monocameralismo che può presentare anche in Italia una sua validità: il timore di trascurare l'esigenza di « raffreddamento » delle decisioni o comunque di ripensamento (contro il rischio di maggioranze occasionali). Di queste preoccupazioni si fa carico il nostro disegno di legge prevedendo (cfr. articolo 16) che un quarto dei membri del Parlamento o il Governo possano chiedere una nuova deliberazione al Parlamento unicamerale nei dieci giorni successivi alla prima deliberazione (al Capo dello Stato la deliberazione verrebbe appunto inviata per la promulgazione non prima del decimo giorno).

È un potere di garanzia della maggioranza e del Governo, ma anche di garanzia di minoranze qualificate che potrebbero attivare, nell'intervallo fra la prima e la seconda deliberazione, processi di partecipazione e di coinvolgimento dell'opinione pubblica; e proprio per questo si fa divieto nel testo di adottare la procedura d'urgenza (che esclu-

de la possibilità di chiedere la seconda lettura) per talune materie sulle quali è necessario fornire particolari garanzie alle minoranze (materia costituzionale ed elettorale, eccetera).

Così ripensata la seconda lettura acquista un significato diverso rispetto a quella consentita dal bicameralismo vigente: è eventuale e non necessaria (e senza rischio di essere ripetuta più volte): è collegata a esigenze di riflessione e di ripensamento (il « raffreddamento » classico), ma anche ad esigenze di coerenza dell'indirizzo di governo; è effettuata dallo stesso soggetto puntando più sul ripensamento che sulla rinegoziazione in sedi plurime.

Ci preme sottolineare il rafforzamento del ruolo del Governo che viene a determinarsi con le soluzioni qui prospettate, peraltro in contrasto con la preoccupazione più volte emersa secondo cui il monocameralismo squilibrerebbe i rapporti Parlamento-Governo a svantaggio del secondo e a favore del primo, reso più sciolto e snello. È di tutta evidenza come Parlamento e Governo possano rafforzarsi vicendevolmente: il primo snellendo e rendendo più visibile il proprio intervento; il secondo evitando pericolosi e ripetuti meandri di percorso. E comunque il potere di provocare il riesame può rafforzare particolarmente il Governo anche per richiamare la maggioranza stessa ai doveri di coerenza rispetto agli indirizzi fissati dal Parlamento all'atto della « fiducia ».

La nostra proposta si caratterizza, inoltre, per una incisiva riduzione del numero dei parlamentari (da 954 a 420), in maniera da favorire una maggiore responsabilizzazione del singolo parlamentare nel lavoro legislativo e rendere più dinamico il rapporto parlamentare-base elettorale.

Sono contenuti nel disegno di legge altri elementi innovativi volti a costituzionalizzare alcuni principi — che sembrano già ricevere un ampio consenso tra le forze politiche — relativi alla rappresentanza parlamentare, agli strumenti di cui questa può disporre, ai rapporti con il Governo, nonché al controllo sull'attività della pubblica Amministrazione.

In questo senso sono da leggere:

a) l'anzidetta riduzione del numero dei parlamentari (articolo 1), insieme all'abbassamento a ventuno anni dell'età minima per l'elettorato passivo (articolo 2);

b) le norme che postulano la necessità di una legge che fissi limiti alle spese elettorali e renda trasparenti — secondo un indirizzo già presente nell'ordinamento vigente — i finanziamenti ricevuti dai membri del Parlamento (articolo 13);

c) la previsione di forme e strumenti per rafforzare i poteri di informazione del Parlamento (articolo 24) come, ad esempio, la nomina di commissari *ad hoc* scelti anche tra cittadini non parlamentari;

d) una più rigorosa regolamentazione della decretazione d'urgenza — che nel modello monocamerale si lega altresì ad una riduzione dei tempi di conversione — attraverso una limitazione delle materie sulle quali possono essere emanati decreti-legge, l'inibizione dei cosiddetti « decreti-omni-

bus » ed il divieto di reiterazione (articolo 20);

e) le norme che introducono l'istituto del difensore civico, con compiti di tutela dei cittadini e di alta vigilanza sul comportamento della pubblica Amministrazione (articolo 24).

Ne risulta una proposta di revisione costituzionale che esalta il sistema stesso ed i principi della Costituzione, che a fronte di un ampio decentramento istituzionale ha previsto un ruolo fondamentale e primario del Parlamento che, a nostro parere, può meglio essere assolto da una sola Camera.

Avanziamo questa proposta consapevole che, nello spirito della più ampia e necessaria intesa tra le forze democratiche su problemi di così grande rilievo, si apra un confronto concreto in sede parlamentare e sia stimolata la capacità di proposta delle altre forze politiche in modo tale da ricondurre le questioni istituzionali dal dibattito alla fase delle necessarie decisioni legislative.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento si compone di quattrocentoventi membri eletti a suffragio universale e diretto.

È altresì membro del Parlamento di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Fanno parte del Parlamento cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nominati a vita dal Presidente della Repubblica ».

Art. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a parlamentare tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto ventuno anni di età.

La legge elettorale è approvata con le procedure di cui all'articolo 72, primo e secondo comma ».

Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è soppresso.

Art. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è soppresso.

Art. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è soppresso.

Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento è eletto per cinque anni. La durata del Parlamento non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

Art. 7.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le elezioni del Parlamento hanno luogo entro settanta giorni dalla fine del precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non sia riunito il Parlamento sono prorogati i poteri del precedente ».

Art. 8.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Parlamento può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti ».

Art. 9.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza ».

Art. 10.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Parlamento può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte del Parlamento, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono ».

Art. 11.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare ».

Art. 12.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Art. 13.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

La legge determina i limiti delle spese che i parlamentari possono affrontare per l'elezione e stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni, nonché adeguati ad assicurare la pubblicità dei finanziamenti eventualmente ricevuti ».

Art. 14.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento ».

Art. 15.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro del Parlamento, ai Consigli regionali ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli ».

Art. 16.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Ogni disegno di legge, presentato al Parlamento, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo con votazione finale.

Il disegno di legge così approvato è trasmesso il decimo giorno successivo all'approvazione al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Entro la stessa data un quarto dei membri del Parlamento o il Governo possono chiedere una nuova deliberazione dell'Assemblea. Se la legge è nuovamente approvata, anche se con modifiche, è immediatamente trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Il regolamento stabilisce i modi e i limiti nonchè il termine tassativo entro il quale il Parlamento deve procedere all'esame del disegno di legge ai fini della nuova deliberazione.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione di disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Parlamento se il Governo o un decimo dei parlamentari o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dal Parlamento stesso oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di conversione dei decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione dei bilanci consuntivi ».

Art. 17.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ».

Art. 18.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio mo-

tivato al Parlamento chiedere una nuova deliberazione.

Se il Parlamento approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata ».

Art. 19.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Parlamento.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione ».

Art. 20.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Governo non può, senza delegazione del Parlamento, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge relativi ad un oggetto specifico e omogeneo.

Il Governo deve presentare i decreti il giorno stesso per la conversione al Parlamento che, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione. In caso di riesame, ai sensi dell'articolo 72, il termine è elevato a sessanta giorni. Il Parlamento può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative, regolare rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, autorizzare la ratifica di trattati internazionali, approvare bilanci o consuntivi, provvedere in materia costituzionale ed elettorale, adottare disposizioni che riproducano sostanzialmente il contenuto di decreti cui sia stata negata la conversione ».

Art. 21.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari ».

Art. 22.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione del Parlamento.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione ».

Art. 23.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

Art. 24.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento può acquisire, anche attraverso commissari, scelti fra i suoi componenti o tra altri cittadini, atti, documenti, informazioni con i soli limiti derivanti dalla legge penale.

La proposta di nomina deve essere avanzata da almeno un quinto dei parlamentari.

La legge regola i poteri dei commissari parlamentari che svolgeranno la loro attività entro un tempo definito e per l'assolvimento di compiti specifici.

La legge regola modi di elezione e prerogative di difensori civici con compiti di tutela dei cittadini e di alta vigilanza sull'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica Amministrazione.

Il Parlamento può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina tra i propri componenti una Commissione composta da rappresentanti dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La legge determina i controlli parlamentari sulle designazioni e le nomine di competenza pubblica ».